

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5290 del 25/10/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Lombardi S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di lavorazione di lamiera metallica e costruzione di mantelli per caldaie in lamiera smaltata, sito in Comune di Pianoro (BO), via Rio Fabbiani nn. 4/2 e 4/3, Loc. Rastignano.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5429 del 22/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Lombardi S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di lavorazione di lamiera metallica e costruzione di mantelli per caldaie in lamiera smaltata, sito in Comune di Pianoro (BO), via Rio Fabbiani nn. 4/2 e 4/3, Loc. Rastignano.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Lombardi S.r.l. (C.F. 00531880375 e P.IVA 00513391201) per l'impianto destinato ad attività di lavorazione di lamiera metallica e costruzione di mantelli per caldaie in lamiera smaltata, sito in Comune di Pianoro, via Rio Fabbiani nn. 4/2 e 4/3, Loc. Rastignano, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-580 del 07/02/2017, con scadenza di validità in data 03/03/2032, e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento Prot. n. 2845 del 03/03/2017, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Pianoro}.
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Pianoro}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-580 del 07/02/2017, con scadenza di validità in data 03/03/2032, e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
6. Obbliga la società **Lombardi S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Lombardi S.r.l. (C.F. 00531880375 e P.IVA 00513391201) con sede legale e impianto siti in Comune di Pianoro, via Rio Fabbiani nn. 4/2 e 4/3, Loc. Rastignano, ha presentato, nella persona del procuratore speciale

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 09/04/2021 (Prot. n. 6408) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di inserimento dell'emissione E4 derivante da una nuova cabina di smerigliatura.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6711 del 15/04/2021 (pratica SUAP n. 213/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/04/2021 al PG/2021/58382 e confluito nella **Pratica SINADOC 11660/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/74506 del 11/05/2021 ha richiesto documentazione integrativa in merito alla matrice scarichi in quanto mancante nella domanda di modifica sostanziale di AUA.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8596 del 14/05/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/05/2021 al PG/2021/81938, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 49855 del 24/05/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/05/2021 al PG/2021/81938, ha richiesto documentazione integrativa in merito alla matrice scarichi.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/83734 del 27/05/2021 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/86631 del 01/06/2021 ha trasmesso parere favorevole per la matrice di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9760 del 07/06/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/06/2021 al PG/2021/89753, ha richiesto ulteriori integrazioni alla società in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 10039 del 11/06/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/06/2021 al PG/2021/92204, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 10/06/2021 (Prot. SUAP n. 11011 e n. 11012) ed ha trasmesso il nulla-osta acustico del Comune di Pianoro del 09/06/2021 (Prot. n. 11542).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/107394 del 08/07/2021 ha sollecitato il Comune di Pianoro e il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13318 del 12/08/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/08/2021 al PG/2021/126688, ha sollecitato il Comune di Pianoro e il Gestore del Servizio Idrico Integrato ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.

- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato con nota Prot. n. 79063 del 31/08/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 31/08/2021 al PG/2021/134314, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14589 del 08/09/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/09/2021 al PG/2021/138663, ha trasmesso parere favorevole del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/140830 del 13/09/2021 ha risollecitato il Comune di Pianoro ad inviare il parere di competenza per la matrice scarichi domestici in pubblica fognatura.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici emissioni in atmosfera e acustica, preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Pianoro, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per la matrice scarichi domestici in pubblica fognatura e per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 596,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 22/10/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Lombardi S.r.l.
Comune di Pianoro (BO), via Rio Fabbiani nn. 4/2 e 4/3, Loc. Rastignano

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV
della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione degli scarichi

3 Scarichi (2 sul lato est ed uno sul lato ovest dello stabilimento) nella fognatura di comparto che si immette nella pubblica fognatura mista di via del Parco (afferente al depuratore finale del Comune di Bologna denominato "IDAR") classificati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua come "scarichi di acque reflue domestiche" derivate dai bagni, dai servizi igienici, dalla cucina e dalla mensa presenti nell'attività di lavorazione di lamiera metallica e costruzione di mantelli per caldaie in lamiera smaltata.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine anche 3 immissioni (2 sul lato est ed uno sul lato ovest dello stabilimento) nella fognatura di comparto che si immette nella pubblica fognatura mista di via del Parco di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di transito e sosta non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tali immissioni sono comunque soggette alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Visto che alla data di redazione del presente allegato il Comune di Pianoro, in regime di silenzio-assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito alla matrice scarichi domestici in pubblica fognatura, si applicano le prescrizioni impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 79063 del 31/08/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 31/08/2021 al PG/2021/134314). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “*RELAZIONE DESCRITTIVA ACQUE REFLUE GENERATE NELLO STABILIMENTO*” datato 10/06/2021 (agli atti di ARPAE in data 11/06/2021 al PG/2021/92204).

Pratica Sinadoc 11660/2021

Documento redatto in data 22/10/2021

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 31 agosto 2021
Prot. n. 0079063/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 15/04/2021	Num. prot.: 36682
	Data prot.: 17/05/2021	Num. prot.: 46908
	Data prot.: 08/06/2021	Num. prot.: 54586
	Data prot.: 11/06/2021	Num. prot.: 56281
	Data prot.: 09/07/2021	Num. prot.: 65186
	PA&S 54/2021	

Spett.li

**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
SUAP ASSOCIATO**

Viale Risorgimento n.1
40065 PIANORO BO
PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aooibo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento e richiesta parere di competenza per MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA per inserimento di un nuovo punto di emissione E4 (CABINA DI SMERIGLIATURA) in Pianoro, Via Rio Fabbiani n. 4/2. Ditta: LOMBARDI SRL

Prot. 2021/0006711 del 15/04/2021
Pratica SUAP n° 213/2021

In merito all'istanza in oggetto relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice emissioni in atmosfera presentata dal Signor Fabio Lombardi codice fiscale LMBFBA61A14A944E, in qualità di rappresentante legale della ditta "**LOMBARDI SRL**" codice fiscale 00531880375 con sede legale e stabilimento in via Rio Fabbiani 4/2 in Comune di Pianoro (BO), inerente l'attività di lavorazioni lamiera metallica e costruzione mantelli per caldaie in lamiera smaltata.

Verificato dalla documentazione pervenuta con la richiesta di parere che:

- ✓ la richiesta di emissione del parere riguarda la matrice emissione in atmosfera;
- ✓ tale matrice non è di competenza della scrivente Società;

ciò ha comportato la trasmissione di una comunicazione in data 07 maggio 2021 con prot. Hera 44314 in cui si prevedeva che, non essendo tale matrice di competenza della scrivente Società, non sarebbe stato emesso parere di competenza del Gestore del SII.

- ✓ in data 11/05/2021 ARPAE con propria nota evidenzia la necessità di integrazioni documentali in merito alla matrice scarichi;
- ✓ a seguito di tale indicazione sono state richieste con prot Hera n° 49855 del 24/05/2021 le integrazioni documentali richieste per l'espressione del parere di competenza del Gestore del SII;
- ✓ le integrazioni sono state ricevute con prot. Hera n. 56821 del 11/06/2021;
- ✓ secondo le verifiche effettuate alla componente documentale e ai sensi di quanto dichiarato dal proponente l'istanza, nello stabilimento si generano i seguenti reflui:

- acque reflue domestiche originate da bagni e servizi igienici;

che originano 3 immissioni nella fognatura del comparto;

- 2 sul lato est dello stabilimento;
- 1 sul lato ovest;

per essere successivamente convogliate nella pubblica fognatura delle acque miste di via del Parco afferente all'impianto di depurazione finale di Bologna – IDAR;

- acque meteoriche non contaminate provenienti dai coperti degli edifici e dalle aree di transito;
- che originano 3 immissioni nella fognatura delle acque bianche del comparto;
- 2 sul lato est dello stabilimento;
 - 1 sul lato ovest;
- ✓ il proponente l'istanza dichiara che le acque utilizzate per l'abbattimento ad umido della levigatrice sono raccolte separatamente e smaltite tramite azienda autorizzata.;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - le acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - le acque meteoriche non contaminate raccolte dalle coperture degli edifici e dalle aree di transito;
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento (terminale e parziali) dovranno consentire:**
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- **tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva e le acque reflue industriali eventualmente originate dovranno essere raccolti in idonei contenitori / serbatoi a tenuta e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti;**
 La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Lombardi S.r.l.

Comune di Pianoro (BO), via Rio Fabbiani nn. 4/2 e 4/3, Loc. Rastignano

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione di lamiera metallica e costruzione di mantelli per caldaie in lamiera smaltata svolta dalla società Lombardi S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Pianoro, via Rio Fabbiani nn. 4/2 e 4/3, Loc. Rastignano, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Lombardi S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1 ed E3

PROVENIENZA: SALDATURA FERRO E INOX

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Nichel	0,1 mg/Nm ³
Cromo	0,1 mg/Nm ³

EMISSIONI E2

PROVENIENZA: LEVIGATURA E TAGLIO AL LASER

Portata massima	8500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro ad umido e filtro a cartucce

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI E4

PROVENIENZA: CABINA DI SMERIGLIATURA

Portata massima 24000 Nm³/h

Altezza minima 10 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI da C1 a C4 PROVENIENTI DA IMPIANTI TERMICI USO CIVILE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 D.Lgs. 152/2006, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicate, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017 o ISO 9096:2003 per la determinazione del materiale particellare o polveri totali;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723:86 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come

descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione \pm incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E4 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 2 mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31/10/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la data di messa a regime la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con ARPAE la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo la società Lombardi S.r.l. dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

5. La società Lombardi S.r.l. dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3 ed E4.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli Enti di Controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società Lombardi S.r.l., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni della precedente AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 11298/2016).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 15/04/2021 al PG/2021/58382 e in data 11/06/2021 al PG/2021/92204).

Pratica Sinadoc 11660/2021

Documento redatto in data 22/10/2021

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Lombardi S.r.l.

Comune di Pianoro (BO), via Rio Fabbiani nn. 4/2 e 4/3, Loc. Rastignano

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Lombardi S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Pianoro (Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28/03/2012) per l'attività di lavorazione di lamiera metallica e costruzione di mantelli per caldaie in lamiera smaltata.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2021/86631 del 01/06/2021.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Pianoro con nota Prot. n. 11542 del 09/06/2021.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Pianoro, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2021/86631 del 01/06/2021, con nulla osta acustico Prot. n. 11542 del 09/06/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 11/06/2021 al PG/2021/92204). Tali parere/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica della precedente AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 11298/2016).
- Elaborato “Valutazione previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 16/03/2021 dal sig. Federico Zavatti, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Lombardi S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 15/04/2021 al PG/2021/58382).

Pratica Sinadoc 11660/2021

Documento redatto in data 22/10/2021



COMUNE DI PIANORO

Città Metropolitana di Bologna
Unità di base Servizi Ambientali

Inviato via Pec
Prot. SUAP 213/2021

Pianoro, li 09/06/2021

NULLA OSTA AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 6 DELLA L. 447/95

IL RESPONSABILE AREA VI ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Vista la richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice emissioni in atmosfera e matrice acustica, presentata al Suap Associato in data 09/04/2021 prot. 6408 dalla ditta LOMBARDI srl con sede in Pianoro (BO) Via Rio Fabbiani n. 4/2 “Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale: matrice scarichi, emissioni in atmosfera e impatto acustico”, ai sensi del DPR 59/13, nei locali siti in Pianoro, Via Ro Fabbiani n. 4/2;

Visto l'art. 8, commi 2 e 4 della L. 447/95 e s.m.i.;

Visto il Piano di Classificazione acustica del Comune di Pianoro approvato con deliberazione consigliere n. 35/2012;

Visto il parere Arpae – distretto di Bologna, prot. Sinadoc 11660/2021 prot. 86631 del 01/06/2021, pervenuto in data 01/06/2021 prot. 10998;

Vista la relazione di impatto acustico allegata alla domanda di AUA ;

Dato atto che le misurazioni eseguite non hanno evidenziato espliciti elementi di criticità acustica relativamente alla verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni;

NULLA OSTA

Allo svolgimento dell'attività nello stabilimento della ditta Lombardi srl ubicato in Comune di Pianoro, via Rio Fabbiani n. 4/2, relativamente all'impatto acustico originato dai processi di produzione e lavorazione di beni, sulla base di quanto dichiarato nella relazione presentata dal richiedente, a firma di tecnico competente in acustica, nel rispetto delle prescrizioni di cui al parere Arpae allegato .

IL RESPONSABILE AREA VI ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Arch. Loredana Maniscalco

SINADOC n. 11660/2021
Bologna, 31/05/2021

Comune di Pianoro
Servizio Ambiente
comune.pianoro@cert.provincia.bo.it

Suap Unione dei Comuni Savena-Idice
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

Arpae A.A.C.M.
Unità AUA - c.a. Lorenzo Farnè
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Richiesta di A.U.A. PER MODIFICHE SOSTANZIALI – ditta LOMBARDI SRL, in Comune di Pianoro, Via Rio Fabbiani n. 4/2. Procedimento ai sensi del DPR n° 59 del 13 marzo 2013, Rif SUAP 213/2021. **Richiesta di contributo tecnico in merito alla componente acustica.**

In merito alla richiesta in oggetto, è stata presentata una Valutazione previsionale di impatto acustico acustico datata 16/03/2021 a firma del Tecnico competente Zavatti Federico, per verificare l'impatto a seguito di modifica sostanziale AUA n. DET-AMB-2017-580 del 07/02/2017, connesso all'inserimento di un nuovo punto di emissione E4 (cabina di smerigliatura) a servizio dell'azienda Lombardi Srl di via Rio Fabbiani n. 4/2 in Loc. Rastignano a Pianoro. Nella documentazione presentata si prende atto che:

- l'azienda svolge attività di lavorazioni meccaniche su lamiera metallica e costruzione di mantelli per caldaie in lamiera smaltata. L'attività lavorativa è svolta esclusivamente nel solo periodo diurno, indicativamente dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00;
- lo stabilimento, costituito da due capannoni confinanti e comunicanti, risulta inserito in un complesso artigianale in un'area classificata in CLASSE V ("area prevalentemente industriale") e nella fascia A di pertinenza ferroviaria del DPR459/98;
- le sorgenti di rumore interne sono associabili alle normali condizioni lavorative, in particolare attività di taglio, saldatura, finitura e piegatura lamiere. Non sono presenti sorgenti esterne rilevanti rispetto al clima acustico abituale di zona in quanto i punti di emissione già autorizzati E1, E2 ed E3 avvengono a bassa velocità e in condizioni tali da non influenzare in maniera sostanziale i ricettori presenti;
- il nuovo punto di emissione in atmosfera della postazione di smerigliatura (E4) è da considerarsi a bassa velocità e tale da non influenzare in maniera sostanziale il clima acustico abituale di zona e i ricettori presenti. Anche il traffico veicolare indotto dall'attività aziendale può ritenersi ininfluenza rispetto al traffico abituale della zona;
- il ricettore più sensibile esposto al rumore della ditta e pertanto il più idoneo a valutare il rispetto dei limiti di legge è stato individuato in un appartamento al piano primo al civico 4/3 di via Rio Fabbiani, ubicato sopra l'ufficio aziendale e confinante con il capannone;
- sono stati eseguiti dei rilievi nei punti ritenuti maggiormente significativi al fine di verificare il disturbo ai ricettori e il rispetto dei limiti di legge. In base ai rilievi effettuati ed ai calcoli eseguiti è

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 |

urpbo@arpae.it

PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216

stato verificato un valore assoluto di 55 dB(A) (misurato a portoni aperti, posizionando lo strumento nel lato delle emissioni) e un valore limite differenziale (all'interno dell'appartamento del piano primo) di 3,5 dB(A);

- il tecnico estensore della relazione conclude che l'impatto acustico prodotto dalla ditta LOMBARDI S.r.l. rispetterà nel suo complesso i limiti d'immissione assoluto e differenziale, per il periodo di riferimento diurno, presso i ricettori sensibili.

Visto quanto sopra, fatto salvo lo stato dei luoghi e le condizioni di esercizio descritti nella documentazione presentata, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta per quanto concerne la matrice acustica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- non dovranno essere in funzione sorgenti sonore nel periodo di riferimento notturno.

La presente istruttoria tecnica è stata curata da Cesare Govoni al quale ci si potrà rivolgere per avere eventuali ulteriori informazioni

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.